

# TI\_GERICHTE 12.2023.97 vom 12. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2023.97](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.97)

FR: TI\_GERICHTE 12.2023.97 du 12 octobre 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2023.97 del 12 ottobre 2023

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera chiaramente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Sia l'appello 28 luglio 2023 contro la decisione 24 luglio 2023, sia la risposta all'appello 8 settembre 2023 sono tempestivi.

### E. 2

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l'irricevibilità delle medesime.

### E. 3

Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato che giusta l'art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L'adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all'esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito ( *fumus boni iuris* ), l'esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell'istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza e la proporzionalità. Per quanto riguarda il primo presupposto ( *fumus boni iuris* ), il primo giudice ha accertato che l'istante cautelare non ha contestato che la compravendita delle azioni era stata preceduta da discussioni iniziate già qualche anno prima e seguite anche dal fiduciario C\_\_\_\_\_ dello studio C\_\_\_\_\_ SA (che, da circa 40 anni, allestisce la contabilità della AO 1), che il contratto era stato allestito da quest'ultimo ed era stato trasmesso alle parti per esame, che il prezzo era stato concordato sulla base dell'ultimo bilancio societario, e che il contratto era stato sottoscritto alla presenza di C\_\_\_\_\_ presso l'ufficio della C\_\_\_\_\_ SA. Il Pretore ha anche aggiunto che, secondo le allegazioni contenute nella duplice di AO 1, AP 1 ventilava la vendita delle azioni già 5 anni prima e il contratto era stato consegnato alle parti per esame ben 5 mesi prima della sua sottoscrizione. Il Pretore ha nel seguito osservato che l'istante cautelare, quale azionista e membro del consiglio di amministrazione della AO 1 dal

lontano 1995, vantava verosimilmente di grande esperienza nel settore e che il medesimo in ogni caso non ha reso verosimile la sua argomentazione secondo cui il valore delle azioni sarebbe molto superiore al prezzo pattuito (fr. 400'000.-) rispettivamente secondo cui vi sarebbe stato un potenziale acquirente (E \_\_\_\_\_) interessato a comprare il fondo part. n. \_\_\_\_\_ per 2-3 milioni di franchi. Innanzitutto, tale fondo si trova in zona non edificabile (in gran parte in zona forestale, ritenuto che secondo la convenuta più di 60'000 mq sarebbero valutati a fr. 0.39/mq), è soggetto a restrizioni di diritto pubblico, è un sito inquinato, è gravato da numerose ipoteche e lo stato dei due edifici non è noto (doc. 4-6). Inoltre, dagli atti è semplicemente emerso che E \_\_\_\_\_ (che neppure era interessato all'acquisto) nel lontano 2006 aveva fatto un sopralluogo presso l'azienda M \_\_\_\_\_ (peraltro in assenza di D \_\_\_\_\_), in occasione del quale era stato ipotizzato che il valore commerciale dell'impresa (e possibilmente anche della AO 1) potesse a quel tempo ammontare a complessivi fr. 3'000'000.- (doc. S). Il Pretore ha anche rilevato che l'avvenuto annullamento del parallelo contratto del 14 settembre 2014 (doc. P e Q) non può influire sull'esito del giudizio, riguardando fattispecie e motivazioni diverse. Ne ha pertanto concluso che le tesi dell'istante cautelare riferite alla sua incapacità di discernimento, all'errore essenziale e al dolo risultano verosimilmente infondate (anche se si considerano i certificati medici da lui prodotti), che il contratto è verosimilmente valido (come già rilevato anche nel parallelo inc. n. CA.2023.15) e che pertanto anche la contestazione della decisione assembleare 2 marzo 2023 appare destinata all'insuccesso. Il primo giudice ha in seguito ulteriormente osservato che all'istanza sembra difettare il requisito del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (identificato dall'istante nel rischio che D \_\_\_\_\_ possa adottare decisioni oppure compiere atti di gestione o di rappresentanza pregiudizievoli per lui o per la società medesima): difatti, il vizio di volontà da lui preteso non verte sull'intenzione di vendere le azioni, ma esclusivamente sul prezzo di compravendita, sicché il suo interesse è di tipo economico e il suo eventuale pregiudizio potrebbe essere sanato mediante un'azione risarcitoria. Il Pretore ha infine evidenziato che le misure cautelari richieste appaiono poco proporzionate, dal momento che il ripristino delle iscrizioni a RC precedenti il giornale n. 3774 del 15 marzo 2023 o il divieto per D \_\_\_\_\_ di adottare qualsiasi decisione o compiere qualsiasi atto di gestione o rappresentanza in relazione alla società comporterebbero verosimilmente il blocco dell'attività dell'assemblea generale per tutta la durata della procedura di merito.

#### **E. 4**

Con il suo gravame, l'appellante non pretende più di poter trarre conclusioni dall'avvenuto annullamento del parallelo contratto di cui al doc. P. Ribadisce però che il Pretore avrebbe errato nell'escludere la sua verosimile incapacità di discernimento. Egli sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di considerare debitamente la sua età (83 anni), come pure che in presenza di una persona senile un'incapacità di discernimento può essere dimostrata anche con la gradazione della verosimiglianza preponderante, come pure che in tal caso spetta alla controparte dimostrare che essa abbia agito in un intervallo di lucidità. L'appellante ritiene di aver apportato la prova della sua (verosimile) incapacità mediante quattro prove documentali (doc. F, G, N e O) ignorate dal Pretore e attestanti i gravi problemi di salute di sua moglie, il suo stato psicologico e la sua fragilità, tenuto conto oltretutto che il negozio in esame costituiva un'operazione complessa e che un chiarimento definitivo potrà essere apportato mediante una perizia medica. Ora, la capacità di discernimento (art. 16 CC) è relativa, ovvero non dev'essere valutata in modo astratto, bensì concretamente in relazione a un atto specifico nel momento in cui esso viene compiuto,

considerando la sua natura e importanza giuridica. Essa, per le persone adulte, è la regola ed è presunta, per cui spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza, provando l'esistenza di uno degli stati descritti all'art. 16 CC e la conseguente compromissione della capacità di agire razionalmente. Se però, al momento dell'atto contestato, una persona si trovava in uno stato di debolezza permanente ai sensi dell'art. 16 CC (in particolare: situazione permanente di declino mentale dovuto all'età o a malattia) che, secondo l'esperienza generale della vita, normalmente esclude un agire razionale, la sua incapacità viene presunta, ed è la parte che fa valere la sua capacità di giudizio che deve confutare tale presunzione, dimostrando che l'atto controverso è stato compiuto in un momento di lucidità o "lucidum intervallum" (DTF 144 III 264 consid. 6.1). La giurisprudenza menzionata dall'appellante (ICCA del 19 ottobre 2007, inc. 12.2004.93 consid. 4a in: RTiD I 2008, p. 1016), riferita all'ambito successorio, stabilisce invece che, alla luce della difficoltà di dimostrare l'incapacità di discernimento di una persona ormai defunta, la verosimiglianza preponderante è sufficiente. Nel caso concreto, l'appellante non pretende l'esistenza di difficoltà probatorie, né che a questo stadio cautelare e sommario il Pretore avrebbe già dovuto predisporre una perizia approfondita sul suo stato mentale, né spiega perché l'operazione in esame (vendita di azioni di una società immobiliare essenzialmente detentrica di un unico bene) dovrebbe essere ritenuta complessa. I documenti da lui prodotti (doc. F, G, N e O) non possono bastare non solo a rovesciare la presunzione sulla sua capacità di discernimento, ma neanche a rendere verosimile una sua incapacità. Difatti i certificati medici agli atti non traggono simili conclusioni, tantomeno sulla base di esami approfonditi, bensì attestano unicamente, e in maniera alquanto generica, l'esistenza di un suo periodo di fragilità emotiva, un "episodio depressivo lieve", e la possibilità che il paziente in quel periodo non riuscisse a ponderare in maniera appropriata le sue decisioni o potesse lasciarsi condizionare, senza alcun riferimento al processo decisionale qui in discussione.

## **E. 5**

A quest'ultimo riguardo, l'appellante contesta l'assunto pretorile secondo cui la compravendita risulta essere stata verosimilmente il frutto di una decisione libera e ponderata, ma con contestazioni dal carattere ampiamente soggettivo e generico che non possono condurre a una modifica del giudizio impugnato. Innanzitutto, egli sostiene che le osservazioni esposte dalla controparte nella sua duplice (relativamente alla durata delle trattative di vendita e al tempo trascorso fra la consegna del contratto e la sua sottoscrizione) siano delle mere allegazioni di parte, ma poi ne conferma nei fatti il contenuto. Egli poi pretende invano che dal suo iniziale asserito desiderio di vendere a terzi l'intero pacchetto azionario della AO 1 (in quanto più attrattivo sul mercato) e dalla relativa opposizione di D\_\_\_\_\_ (doc. S), oppure dalla circostanza che la vendita sia stata preceduta da molte discussioni, o ancora dal fatto che egli non abbia redatto personalmente il contratto e abbia atteso svariati mesi prima di sottoscriverlo, si possano evincere una sua incapacità, un suo disaccordo o l'esistenza di pressioni esercitate dalla controparte (che non emergono da alcun riscontro oggettivo). Pure a torto egli ritiene che tali circostanze e il coinvolgimento di C\_\_\_\_\_ siano ininfluenti: tali elementi attestano la sua chiara intenzione di vendere le azioni, come pure che il contratto non è stato il frutto di un impulso momentaneo, bensì di lunghe e attente riflessioni avvenute anche con l'intermediazione di una persona terza e, per quanto è dato capire, neutrale. Ciò poteva certamente indurre il Pretore a ritenere, sulla base di un esame sommario fondato sulla verosimiglianza, che l'istante abbia liberamente formato la propria volontà. Che poi egli l'avesse mutata poco più tardi, ovvero contestando già il 23 settembre 2022 il contratto stipulato il precedente 14

settembre (doc. D, peraltro solo in considerazione del prezzo pattuito) non permette di ritenere il contrario. Inoltre l'appellante, pur criticando il Pretore per avergli attribuito una non meglio precisata " ampia esperienza nel settore ", non contesta di essere stato, oltre che socio e fondatore della M\_\_\_\_\_ Snc (iscritta a RC nel 1981), anche azionista e membro del consiglio di amministrazione della AO 1 già dal 1995, ciò che lascia presumere che egli conoscesse le caratteristiche della società e dei suoi beni.

#### **E. 6**

Proprio a tal riguardo, l'appellante critica le riflessioni pretorili relative al valore delle azioni e del fondo part. n. \_\_\_\_\_. In primo luogo, egli rimprovera al primo giudice di aver trascurato la stima operata da E\_\_\_\_\_ (3 milioni di franchi) e di avervi a torto incluso anche il valore della M\_\_\_\_\_ Snc (a detta del medesimo Pretore poi venduta alla luce della sua cattiva situazione finanziaria, fatto comunque contestato nel gravame), malgrado le parti non avessero mai manifestato una tale intenzione. Ciononostante, l'appellante non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado, nella misura in cui non considera che il testo del doc. S menziona anche la M\_\_\_\_\_ Snc, che E\_\_\_\_\_ si era limitato a una stima di massima senza neppure coinvolgere D\_\_\_\_\_ e che in ogni caso la valutazione era stata fatta molti anni prima (ovvero non era attuale). Conseguentemente, la censura è di dubbia ricevibilità e non risulta convincente. In secondo luogo, l'appellante critica il Pretore per aver ignorato che i valori a bilancio (su cui è stato fissato il prezzo di fr. 400'000.-) sono valori contabili ben inferiori a quelli fiscali e commerciali e che già solo il valore fiscale del bene immobiliare evincibile dall'accertamento ufficiale di cui al doc. H (e notoriamente più basso di quello reale) ammonta a fr. 1'150'326.-, e per avere piuttosto scelto di fare affidamento sulle semplici allegazioni della controparte relative alle caratteristiche del fondo, in gran parte neppure estrapolabili dai doc. 4-6. Sostiene anche che, prima di prendere qualsiasi decisione al riguardo, era imprescindibile disporre di una perizia specialistica. Anche queste censure non sono atte a sovvertire la decisione di primo grado. Ribadito che incombeva all'istante rendere verosimili le proprie tesi e che gli approfondimenti istruttori (fra cui l'allestimento di perizie) attengono di regola al merito, dal doc. 4 e da un confronto fra il doc. 5 e il doc. 6 è possibile evincere sia le restrizioni di diritto pubblico e l'ammontare delle ipoteche gravanti il fondo, sia che esso costituisce un sito inquinato e si trova interamente in zona non edificabile (e in buona parte in zona forestale, anche se non vi sono indicazioni sulla sua estensione e sul prezzo al mq). L'appellante non contesta poi che mancano indicazioni sullo stato dei due edifici ivi eretti, né pretende più che vi fossero terzi potenzialmente interessati all'acquisto del fondo. Ma quand'anche si volesse prendere come riferimento il valore di cui al doc. H, o ipotizzare che il valore reale del fondo sia più alto, ciò ancora non rende verosimile né un'incapacità di discernimento, né un errore essenziale (ritenuto che l'appellante ha accettato una quantificazione del prezzo sulla base dei bilanci, malgrado avesse gli strumenti, visti il suo ruolo e il tempo a disposizione, per eventualmente sollecitare alternative valutazioni), né tantomeno un dolo di AO 1. Di conseguenza, neppure risulta verosimile la pretesa dell'istante di essere ancora azionista societario e di poter per tal motivo ottenere l'annullamento delle delibere assembleari del 2 marzo 2023.

#### **E. 7**

Con un ulteriore censura, l'appellante ritiene che il Pretore non sia entrato nel merito " degli argomenti sollevati dall'appellante per chiedere l'annullamento della decisione assembleare, che vanno pertanto ritenuti accettati ". Essa è tuttavia irricevibile per carente motivazione

(art. 311 CPC), siccome non specifica o approfondisce alcuno di questi presunti argomenti, ritenuto che non è compito di questa Camera andarli a ricercare autonomamente negli allegati di prima sede. Qualora l'appellante intendesse riferirsi alla sua mancata partecipazione all'assemblea in quanto azionista, la censura è stata già qui sopra evasa.

#### **E. 8**

In definitiva, la decisione del Pretore di non ritenere adempiuto il presupposto cautelare della parvenza di buon fondamento della pretesa di merito resiste alla critica e dev'essere confermata. Ciò già esclude la possibilità di un accoglimento dell'istanza, indipendentemente dagli ulteriori presupposti (segnatamente: pregiudizio difficilmente riparabile e proporzionalità) e dalle relative censure appellatorie, che non necessitano di essere qui esaminate.

#### **E. 9**

L'appellante contesta altresì le spese giudiziarie fissate nella decisione di prima sede, ritenendole troppo alte se conteggiate unitamente a quelle del parallelo inc. CA.2023.15 , considerato che le due procedure sono state del tutto analoghe e che il contenuto delle relative sentenze è quasi identico, ovvero sostiene che esse siano sproporzionate rispetto agli atti e agli allegati di causa e al dispendio di tempo della controparte. Per l'appellante, le spese sarebbero troppo elevate anche alla luce degli anticipi richiesti nell'ambito delle due procedure di merito da lui nel frattempo avviate, ove è stato chiamato a pagare fr. 10'000.- e fr. 5'000.- (v. doc. 3 annesso al gravame), importi pure ritenuti eccessivi. Richiamato inoltre l'art. 104 cpv. 3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito, l'appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente valutato. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell'11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1). L'art. 104 cpv. 3 CPC evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese giudiziarie. Giusta l'art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna procedura è prelevata una tassa. Nel caso concreto, anche alla luce della soccombenza dell'istante per mancato adempimento dei presupposti dell'art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr. 2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei limiti del suo apprezzamento e dev'essere confermata. Quanto alla censura riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti, riducendole all'incirca della metà in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RTar e fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine ). Omettendo l'appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun modo un abuso delle tariffe di cui agli art. 11 seg. RTar, anche su questo aspetto il gravame è destinato all'insuccesso.

**E. 10**

Infine, l'appellante rimprovera al primo giudice di avere trasmesso il doc. F (riguardante lo stato di salute della moglie) alla controparte (cfr. doc. 2 annesso al gravame) malgrado gli avesse esplicitamente richiesto di non farlo conformemente agli art. 53 cpv. 2 e 156 CPC. La censura è tuttavia irricevibile, non spiegando l'appellante come la circostanza potrebbe influire sull'esito del presente giudizio.

**E. 11**

In conclusione, l'appello dev'essere respinto (nella misura della sua ricevibilità), con conseguente conferma della decisione di primo grado.

**E. 12**

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG e 13 RTar, tenendo conto delle forti analogie con il parallelo appello di cui all'inc. 12.2023.96, evaso contestualmente alla presente decisione, nonché della somiglianza fra le osservazioni prodotte dalla parte appellata nei due diversi incarti. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.